

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

(art. 1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 142, Legge 27.12. 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di Calcinaia, con deliberazione n° 127 del 28.12.1999, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 10 L.191/98.

Art. 2 - Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Calcinaia alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 3 - Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 4 - Deliberazione delle aliquote

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art.1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.
2. Per l'anno d'imposta 2020, le aliquote sono stabilite nelle percentuali differenziate per scaglioni di reddito con decorrenza dal 01/01/2020 di seguito riportate:
 - Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,64
 - Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,68
 - Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,78
 - Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,79
 - Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,80
3. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo modifiche dello stesso.

Art. 5 - Soglia di esenzione e requisiti reddituali

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti che abbiano un reddito determinato ai sensi dell'art. 3, derivante esclusivamente da lavoro dipendente (art. 49, comma 1, TUIR) e assimilato (art. 50, TUIR lett. a), b), c), c)bis, d), h-bis) e l), o pensione (art.49 comma 2), non superiore ad € 12.000,00.
2. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui sopra è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali di cui al comma precedente e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Calcinaia con le modalità stabilite dalla legge.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.
4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilita con il presente regolamento, viene pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002.
2. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme statali in materia.